

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1491

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GRONCHI, CARON, PIERACCINI, CIFARELLI, VALORI,  
PARRI, BERGAMASCO, BIAGGI, DE LEONI**

**APPROVATA DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 13 maggio 1969 (Stampato n. 559)*

Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 maggio 1969*

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai cittadini italiani di origine ebraica, che siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana, compete l'esenzione prevista dall'articolo 78, paragrafi n. 6 e n. 9, lettera a), secondo comma, del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.